



Decreto Dirigenziale n. 5 del 16/03/2011

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 1 Urbanistica

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI LIONI (AV) - VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
- COMPETENZE COMUNITA' MONTANA "ALTA IRPINIA" - L.R. 20.3.1982 N. 14 TIT. II
PAR. 5 - CONTROLLO DI CONFORMITA' - AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA'.

IL DIRIGENTE

P R E M E S S O:

- a. CHE il Comune di LIONI (AV), è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- b. CHE il predetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato disastroso e classificato sismico con S = 9 e che detta classificazione è stata aggiornata a S = 12, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;
- c. CHE il Comune in oggetto rientra nell'ambito sia dell'Autorità di Bacino Interregionale Sele e sia nell'ambito dell'Autorità di Bacino Interregionale Ofanto, giusta Legge 18.5.1989 n. 183;
- d. CHE detto comune rientra parzialmente nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24.4.2003;
- e. CHE il Comune di cui trattasi è dotato di Piano Regolatore Generale munito del controllo di conformità rilasciato con D.P.G.R.C. n. 12054 dell'1.8.1990;
- f. CHE con deliberazioni consiliari nn. 1 e 2 rispettivamente del 15.1.2004 e 22.1.2004, il Comune in oggetto adottò la variante generale al Piano Regolatore Generale;
- g. CHE lo strumento urbanistico generale in oggetto fu depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti furono presentate n. 35 osservazioni alle quali il Comune di cui trattasi controdedusse con singole deliberazioni dal n. 59 al n. 94 del 25.10.2004, decidendo di accoglierne totalmente 17, parzialmente 8 e respingere le rimanenti 11;
- h. CHE con deliberazione consiliare n. 44 del 28.9.2001 l'amministrazione comunale prese atto e adottò il nuovo elaborato di P.R.G. – "Zonizzazione Urbanistica – tav n. 10", così come modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate;
- i. CHE il Comune di cui trattasi è dotato sia del Piano di Zonizzazione acustica e sia dello strumento di intervento dell'apparato distributivo commerciale (SIAD – L.R. 1/2000);
- j. CHE in data 11.12. 2007 il Settore Politica del Territorio della Regione Campania emise, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna delle aree protette, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/1993, parere di conformità, con prescrizioni, alle norme generali di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Picentini;
- k. CHE sullo strumento urbanistico di cui trattasi l'A.S.L. AV 1, competente per territorio, in data 21.2.2005, espresse parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni;
- l. CHE sulla variante in argomento, l'Autorità di Bacino della Puglia con nota acquisita al protocollo del comune in data 18 ottobre 2005, comunicò il rilascio del parere favorevole inerente la conformità della variante generale al piano regolatore generale al progetto di Piano per l'assetto idrogeologico adottato ((PAI));
- m. CHE in ordine alla variante in oggetto, l'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, con determina n. 43 del 25.5.2005 comunicò il rilascio del parere favorevole. Con prescrizioni, alla variante al PRG, limitatamente alla porzione del territorio comunale ricadente nel bacino idrografico del fiume Sele;
- n. CHE la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Sa – Av – Bn, in data 1.9.2005 con nota prot. 8638/36M, espresse parere favorevole, per quanto di competenza, alle previsioni della variante a condizione che vengano tutelate le zone di interesse archeologico del territorio secondo

la normativa riportata nel medesimo provvedimento ed illustrate nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante del parere;

- o. CHE in merito alla variante di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Avellino, con i voti nn. 5768, 5786 e 5789, rispettivamente resi nelle sedute del 29.11.2005 e 6.7.2007, espresse pareri interlocutori, eccettuando carenze documentali e cartografiche;
- p. CHE l'amministrazione comunale con delibere consiliari nn. 9, 6, 25 e 62 rispettivamente del 18.5.2005, 11.1.2007, 5.4.2007 e 21.11.2007 relazionò sui rilievi formulati dal CTR di Avellino di cui ai pareri interlocutori sopra citati, fornendo a chiarimento le proprie deduzioni e la documentazione richiesta;
- q. CHE la Sezione Provinciale del CTR di Avellino, sulla scorta della documentazione trasmessa dall'amministrazione comunale, in data 11.2.2008 emise parere n. 5793, successivamente sostituito con ulteriore parere n. 5796 emesso nella seduta del 3.6.2008 con il quale fu espresso parere favorevole all'approvazione della variante in argomento, con modifiche e condizioni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/82 e dell'art. 15 della L.R. 9/83;
- r. CHE con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 98 del 24.6.2008, la Comunità Montana "Alta Irpinia", approvò la variante generale al P.R.G. del Comune di Lioni (Av) nell'intesa che vengano osservate le prescrizioni del C.T.R. riportate in calce al parere n. 5796/2008;
- s. CHE con deliberazione consiliare n. 34 del 31.7.2008, il Comune di cui trattasi accettò e prese atto integralmente delle prescrizioni riportate nel citato parere del C.T.R. n. 5796/2008;
- t. CHE con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 165 del 5.8.2008, approvò definitivamente la variante generale al P.R.G. in argomento;
- u. CHE successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi fu trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;

RILEVATO

- a. CHE sulla scorta della Relazione Istruttoria n. 713943 del 20.11.2008, del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, con decreto dirigenziale n. 160 del 20.11.2008, fu disposta la restituzione della variante per i motivi qui di seguito riportati:
 - a.1 il parere del C.T.R. n. 5796/2008 tra l'altro, prescriveva che: "preventivamente all'approvazione della presente variante deve essere esperita la valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., avendo cura di acquisire il parere favorevole del competente organo regionale in materia, atteso che talune aree ricadono nella perimetrazione dei siti comunitari"; pertanto l'approvazione della Variante in argomento può essere effettuarsi solo successivamente all'acquisizione del sopracitato parere favorevole di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR. 357/97 e s.m.i., in considerazione che il vigente PRG non è stato assoggettato al prescritto parere di Valutazione di cui al medesimo DPR 357/97 e s.m.i.;
 - a.2 il P.d.R. recepito nella zona omogenea "A" di cui all'art. 18 delle N.T.A. (delibera di C.C. 1/2004) della Variante in argomento, non è più efficace essendo trascorso il termine decennale di vigenza, e, pertanto il progetto di Variante può recepire solo le tavole grafiche di tale P.d.R. per la parte del territorio già attuato, mentre per l'eventuale parte di piano non ancora attuato occorre, ai sensi dell'art. 17 della legge 1150/1942 predisporre un nuovo P.d.R. secondo le procedure adottate dal piano originario divenuto inefficace;
 - a.3 per le zone omogenee "B", laddove è previsto la categoria d'intervento di ristrutturazione edilizia esso va riformulato secondo quanto prescritto dall'articolo 3 del DPR 380/2001 e dalla L.R. 16/2004 per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione degli edifici;

- a.4 la previsione della realizzazione dei sottotetti abitabili prevista all'art. 25 riferito alla zona omogenea "B2" di cui alla delibera consiliare n. 1/2004 di adozione della variante in argomento è in contrasto con la L.R. n. 15 del 28 novembre 2000;
 - a.5 le zone omogenee "B4", così come individuate negli elaborati della variante e denominati "Nuclei residenziali in zona agricola", di cui all'art. 17 e 20 delle N.T.A. della delibera di C.C. n. 1/2004, non rispondono ai requisiti dettati dall'articolo 2 del D.M. 1444/68, tali da essere classificati come "Zona Territoriale Omogenea B";
 - a.6 per le zone omogenee "D" la previsione della residenza per il personale di custodia e del titolare dell'azienda va eliminata in quanto l'articolo 49 della L.R. 16/2004 ha abrogato la L.R. 6 maggio 1975 n. 26 che contemplava tale opportunità;
 - a.7 per quanto riguarda le attività preesistenti nelle zone omogenee "D" l'ampliamento degli opifici esistenti deve avvenire nel limite massimo del rapporto di copertura pari a 0,50 mq/mq.;
- b. CHE la Comunità Montana "Alta Irpinia" ha successivamente ritrasmesso alla Regione Campania la variante di cui trattasi per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;

CINSIDERATO:

- a. CHE dalla Relazione Istruttoria n. 1029380 dell'1.3.2011, del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica di evince che:
- a.1 il Comune di Lioni, con delibere di consiglio comunale nn. 50 e 40 rispettivamente del 4.12.2008 e 16.12.2010, ha controdedotto ai rilievi di cui al decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n. 160/2008, accogliendoli tutti ad eccezione di quello concernente le zone omogenee "B4", con la seguente motivazione:
 - a.1.1 le zone omogenee "B4" così come individuate negli elaborati della variante e denominati "Nuclei residenziali in zona agricola" di cui all'art. 17 e 20 delle N.T.A. della delibera di C.C. n. 1/2004, rispondono integralmente ai requisiti dettati dall'art. 2 del D.M. 1444/68, atteso che, esattamente nella forma e nelle dimensioni riportate nella variante generale al P.R.G., furono adottate e definitivamente approvate con il P.R.G. vigente, con D.P.G.R. n. 12054 dell'1.8.1990 pubblicato sul B.U.R.C. dell'11.2.1991. In effetti, tanto la parte normativa quanto la parte grafica della presente variante generale al P.R.G., costituiscono la semplice reiterazione di vincolo per la sola parte rimasta non ancora realizzata. Per tutto quanto relativo al dimensionamento di tali zone e al rispetto dei termini previsti dall'art. 2 D.M. 1444/68, non si è proceduto tenendolo nei termini già approvati con il P.R.G. vigente in forza del D.P.G.R. n. 12054 dell'1.8.1990 pubblicato sul B.U.R.C. dell'11.2.1991;
 - b.1 il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha emesso il decreto dirigenziale n. 1151 del 28.10.2010 avente ad oggetto: "Valutazione Ambientale Strategica – Parere del Comitato Tecnico per l'Ambiente relativo alla Variante al P.R.G. del Comune di Lioni (AV) – soggetto proponente e Autorità procedente: Comune di Lioni", con il quale il Comitato Tecnico per l'Ambiente ha espresso parere di compatibilità ambientale favorevole per la V.A.S. e la V.I.;
 - c.1 la Comunità Montana "Alta Irpinia" con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12 del 21.12.2010 ha definitivamente approvato la variante generale al P.R.G. del Comune di Lioni (AV) così come integrata con le delibere di C.C. n. 50 e 40 rispettivamente del 4.12.2008 e 16.12.2010 completa delle N.T.A. aggiornate in relazione ai rilievi di cui al decreto dirigenziale n. 160 del 20.11.2008 reso dal Settore Urbanistica della Regione Campania;
 - d.1 le controdeduzioni ai rilievi formulati con il decreto n. 160/2008, approvate con la deliberazione consiliare n. 50 del 4.12.2008, così come riconfermate ed integrate con la deliberazione consiliare n. 40 del 16.12.2010, possono essere condivise;
 - e.1 nello schema di decreto di approvazione del Presidente della Comunità Montana Alta Irpinia, mancano gli estremi di approvazione dello stesso (numero e data), sia il riferimento al propedeutico atto deliberativo emesso dalla stessa Giunta Esecutiva della Comunità Montana (delibera di G.E. n. 12 del 21.12.2010), pertanto nel decreto di approvazione da parte del

- Presidente della Comunità Montana vanno riportati i citati elementi;
- f.1 l'articolo 4 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 10.1.2011, ha abrogato l'art. 24 della L.R. 16/2004 "Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale";
 - g.1 l'articolo 2, comma 2, della medesima L.R. 1/2011 ha aggiunto, dopo l'art. 43 della L.R. 16/2004, l'articolo 43-bis "Regolamento di attuazione", con il quale demanda la disciplina del procedimento del Piano urbanistico comunale ad apposito regolamento da emanarsi entro i termini previsti al comma 3 del medesimo articolo 2;
 - h.1 il Comune, nell'elaborazione del nuovo strumento urbanistico (PUC) deve attenersi, per quanto concerne gli elaborati da allegare alla proposta di piano, a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 52 del 14.2.2011 pubblicata sul B.U.R.C. n. 14 del 28.2.2011, valida per tutti i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
 - i.1 la variante generale al P.R.G. del Comune di Lioni (AV) possa essere ammessa il visto di conformità ai sensi della L.R. 14/1982;

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24.4.2003;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania" Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. DI AMMETTERE AL VISTO DI CONFORMITA', di cui alla L.R. 14/1982, la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di LIONI (AV), adottata con deliberazioni consiliari nn. 1 e 2 rispettivamente del 16.1.2004 e del 22.1.2004, così come integrata con deliberazioni consiliari nn. 50 e 40 rispettivamente del 4.12.2008 e del 16.12.2010, ed approvata con deliberazioni della Giunta Esecutiva della Comunità Montana "Alta Irpinia" nn. 98, 165 e 12, rispettivamente del 24.6.2008, 5.8.2008 e 21.12.2010.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dr. Maria Adinolfi